



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 27/04/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2021 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI - PROROGA TARIFFE

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella sala Giunta, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
MARIN EMANUELE	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara

valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI – NUOVA CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2021 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI -

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto, dal 1° gennaio 2021, la sostituzione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. nel nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone deve essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Considerato che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamata la deliberazione n. 5 del 23/02/2021 dove si confermava in via provvisoria le tariffe TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' per le occupazioni temporanee e le affissioni anno 2021 al 30.04.2021;

Dato atto che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, non appare in ogni caso necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, il quale potrà essere adottato entro termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, attualmente fissato 30 aprile 2021 con il "Decreto Sostegni" dal Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021, in precedenza la proroga era stata fissata al 31 marzo 2021 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

Visto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

Considerato che l'approvazione del relativo regolamento – comportando la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite – rischierebbe, in caso di riconoscimento della facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria, di lasciare i Comuni che decidessero di avvalersi di

tale possibilità privi dei regolamenti delle entrate destinate a rimanere applicabili anche nel 2021;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Considerato che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone, la mancata definizione delle tariffe 2021 ha reso necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, la disposizione al 30 aprile 2021 del termine del 31 gennaio, scadenza del pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che avrebbe reso altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento che avrebbero dovuto essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;

- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021 – si è ritenuto e ritiene che l'Ente non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Visto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità troverebbe invece piena giustificazione nell'ipotesi di riconoscimento della facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore del nuovo canone su base volontaria, sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 169 L. 296/2006, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone, di dare indicazione all'Ufficio competente di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, potendo essere la stessa effettuata entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Dato atto che con l'art. 30, comma 4 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (cd. Decreto Sostegni), attualmente in fase di conversione, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione

del bilancio di previsione 2021 degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 e che lo spostamento del termine per l'approvazione dei bilanci (che molto presumibilmente dovrà essere ulteriormente posticipato al 31 maggio 2021, per consentire ai Comuni di recepire le disposizioni che verranno introdotte in sede di conversione del D.L. 41/2021) ha inciso anche su quello per l'approvazione delle aliquote/tariffe delle proprie entrate e dei regolamenti da parte dei Comuni e che a fronte di tali disposizioni, anche i Comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2021 potranno comunque adottare i propri regolamenti delle entrate entro il 30 aprile (con l'unica eccezione della TARI, per cui è stato invece fissato il termine del 30 giugno per l'adozione di PEF, regolamento e tariffe, sulla base della disposizione specifica introdotta dall'art. 30, comma 5 D.L. 41/2020) con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021, così come le relative aliquote e tariffe;

Dato atto che con riferimento al nuovo Canone Unico patrimoniale, si evidenzia altresì che, unitamente a tale spostamento, sono state formulate diverse proposte di emendamento alle disposizioni dettate dalla L. 160/2019, volte a prevedere la possibilità di un'applicazione volontaria del nuovo Canone da parte dei Comuni (come da sempre disposto dalla normativa primaria in relazione al passaggio tra T.O.S.A.P. e C.O.S.A.P. e tra I.C.P. e C.I.M.P.), nonché a chiarire alcuni aspetti relativi alle modalità applicative di tale nuova entrata, con particolare riferimento alla tassabilità delle aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio, non contemplata nella disciplina attuale dell'entrata, ma che si ritiene necessaria per garantire la parità di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019;

Ritenuto che i Comuni che non abbiano ancora deciso di sostituire T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla Pubblicità con il nuovo Canone (in particolare a fronte delle problematiche legate alla vigenza di contratti parziali con concessionari esterni per la riscossione e l'accertamento di tali entrate) potranno non adottare, in attesa della proroga del termine per l'approvazione dei bilanci al 31 maggio 2021, il regolamento del nuovo Canone Unico patrimoniale entro il 30 aprile, in quanto, nel momento in cui la normativa primaria dovesse riconoscere la possibilità di introdurre la nuova entrata su base volontaria ed il Comune dovesse decidere di mantenere vigenti le precedenti entrate, tale regolamento dovrebbe poi essere revocato dal Consiglio Comunale, creando oggettive problematiche ai contribuenti e agli Uffici del Comune tenuti ad applicarle;

Ritenuto quindi che ove non dovesse essere confermata in un tempo congruo la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, il Comune potrà quindi decidere di non procedere all'adozione del regolamento del Canone in sede consiliare e prevedere la sola approvazione in Giunta di una delibera di definizione delle relative tariffe, ma anche dei coefficienti di graduazione, oltre che delle eventuali riduzioni tariffarie, per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, a fronte della quale il Canone (ove dovesse essere confermata la sua entrata in vigore obbligatoria dal 1° gennaio 2021) potrà essere applicato per il corrente anno anche in assenza del relativo regolamento, la cui approvazione potrà essere rinviata al 2022, in modo tale da recepire tutte le integrazioni e modifiche normative che nel frattempo verranno introdotte dal Legislatore;

Richiamate le suddette modalità di definizione dei termini di applicazione del Canone è peraltro necessario disporre un nuovo rinvio delle TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2021 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI al 31 maggio 2021 del termine in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che dovranno necessariamente essere basate sull'applicazione delle nuove tariffe elaborate dall'Ente;

Ritenuto che la scelta di rimandare l'approvazione del regolamento non è peraltro legata alla rinuncia da parte del Comune a dettare una propria disciplina di dettaglio rispetto ai termini di applicazione del Canone, quanto piuttosto all'opportunità di approvare il relativo regolamento soltanto nel momento in cui il quadro normativo entro il quale si dovrà muovere l'applicazione della nuova entrata sarà stato introdotto in modo definitivo, per evitare possibili impugnazioni del regolamento o contrasti con la normativa primaria che verrà introdotta nei prossimi mesi, che potrebbe creare problemi ai contribuenti e agli Uffici comunali in fase applicativa;

Dato atto che con propria nota del 23 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it, in quanto tali atti, avendo ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle «*entrate tributarie dei Comuni*»;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

di dare atto della situazione di incertezza in merito all'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, in base alla disciplina dettata dall'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), dal 1° gennaio 2021 sostituisce T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P.;

- **di dare atto** che, a fronte della situazione di incertezza sopra rappresentata, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria non si ritiene ancora opportuno adottare atti estremamente complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito, sino a quando non sarà stata confermata – a seguito della conversione di tutti i Decreti Legge collegati alla Legge di Bilancio 2021 – l'effettiva ed obbligatoria entrata in vigore del Canone a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- **di dato atto** che, mentre il regolamento di disciplina del Canone potrà essere adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, che con il “Decreto Sostegni” dal Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021 ha rinviato al 30 aprile 2021, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende invece necessario adottare specifici provvedimenti, finalizzati a garantire la corretta riscossione del tributo o del canone a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare di arrecare un danno alle entrate del Comune;

- **di disporre** di conseguenza il rinvio al 31 maggio 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;

- **di disporre**, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, che l'Ente dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che

comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

- **di stabilire** che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, potendo essere effettuata la stessa entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesamente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **17** del **27.04.2021**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte